

R.G. n. 5/2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 02/05/2022 da **CHIFOR ALEXANDRA**, nata a Timisoara (Romania) il 16.07.1978 - c.f. CHF LND 78L56 Z129A, residente in Meldola (FC) Via Mazzini 43 ai sensi della l. 3/2012 diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento;
- Letta l'allegata proposta di piano del consumatore e preso atto del contestuale deposito della documentazione prevista e della relazione particolareggiata dell'O.C.C. ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012;
- Vista l'integrazione della proposta depositata in data 23/05/2022 nel rispetto del termine assegnato con il decreto del 07/05/2022,
- esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di emettere il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 nel testo in vigore dopo le modifiche introdotte dalla l. 176/2020, ed effettuare un preliminare vaglio di meritevolezza e fattibilità giuridica della proposta.

In merito alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, si osserva che la ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore (trattandosi di lavoratrice dipendente assunta dalla



AUSL Romagna come O.S.S. presso l'ospedale di Imola, che non ha mai esercitato impresa commerciale) e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali.

Non risulta inoltre che la ricorrente abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già fruito di una precedente esdebitazione.

Non è dubitabile che la ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà di adempierle.

A fronte di modifica dell'originaria proposta, l'indebitamento complessivo risulta pari a € 65.847,78, derivante in prevalenza da finanziamenti assunti per far fronte alle spese di mantenimento, come dettagliatamente illustrato nella tabella che di seguito si riporta:

Creditore	Importi in Euro
INTESA SANO PAOLO	26.379,58
ITALCREDI	19.455,87
FINDOMESTIC	6.312,86
AGOS	7.500,00
AMERICAN EXPRESS	3.598,96
AGENZIA RISCOSSIONE di cui privilegiato ex art. 2752 c. 3 e 2778 c.c. € 1.010,10 verso Ag. Entrate	2.133,51
REGIONE EMILIA-ROMAGNA di cui privilegiato ex art. 2752 c. 3 e 2778 c.c. € 415,64	467,00
TOTALE DEBITI	65.847,78

Quanto all'attivo, la Chifor può unicamente contare sul proprio reddito da lavoro, pari a ca. € 20.000 lordi annui con uno stipendio netto mensile di ca. € 1.250 (peraltro gravato da trattenuta per cessione del quinto di € 257 mensili in favore di Italcresi S.p.A.).



Con tale reddito la ricorrente deve provvedere al mantenimento proprio e del figlio minore [REDACTED] facendo fronte a spese mensili quantificate in ca. € 930, avendo a disposizione l'immobile messo gratuitamente a disposizione dal padre del [REDACTED] in sostituzione della contribuzione al mantenimento.

L'unico bene in proprietà della ricorrente è l'auto Audi A4 tg. EV112KS, acquistata usata nel 2017 al prezzo di € 13.000, in quanto necessaria per recarsi al lavoro a Imola, mediante un finanziamento di € 18.000.

Non è dunque contestabile che la ricorrente non sia in grado di far fronte regolarmente a tali obbligazioni.

La documentazione prodotta risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni in proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni e delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Anche il giudizio di meritevolezza - tenendo conto della nuova previsione di inammissibilità inserita dalla l. 176/2020 che al nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, per il consumatore la limita all'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - può essere ad un preliminare vaglio ritenuto positivo atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'O.C.C., non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/ finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

A tal fine si osserva che la relazione particolareggiata dell'O.C.C. dà conto delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte.

La condizione di sovraindebitamento in cui si trova attualmente la ricorrente - immigrata in Italia dalla Romania nell'estate del 2008 - trova le sue origini nelle difficoltà incontrate a seguito della



decisione di rimanere in Italia nella speranza di costruire un futuro migliore per sé e poi per il figlio, nato nel 2009, da una relazione con un cittadino italiano, interrotta ormai da molto tempo. La Chifor ha svolto, nel corso degli anni, molteplici lavori per mantenersi (inizialmente come bracciante agricola, poi come dipendente nel reparto macelleria di Eurospin e barista in un bar in cui lavorava dalle tre di notte alle dieci del mattino). A seguito della nascita de figlio e della decisione di crescerlo in Italia la ricorrente si è prodigata per raggiungere una maggiore stabilità economica e lavorativa iniziando a studiare la lingua italiana al fine di partecipare concorsi pubblici, tanto da riuscire a vincere nel 2010 il concorso bandito dalla Regione Emilia-Romagna per accedere ad un corso gratuito di Operatore Socio-Sanitario, al termine del quale è stata assunta presso la Cooperativa Il Cigno di Cesena, con contratto di lavoro precario a chiamata, oltre a prestare servizio in una casa di riposo per anziani nel Comune di Santa Sofia. Continuando ad impegnarsi e a studiare, la Chifor è riuscita ad ottenere nel 2013 l'Attestato Regionale di Referente Attività Assistenziali e dopo la scadenza del contratto con la casa di riposo di Santa Sofia ha ottenuto un nuovo contratto di un solo anno presso il Comune di Meldola nel servizio di assistenza domiciliare con il ruolo di responsabile della gestione servizi (per il quale percepiva uno stipendio medio mensile variabile da € 600,00 a € 1.100 in base alle effettive ore lavorate). Al termine di tale periodo, svolgendo lavori occasionali per mantenersi, la ricorrente si è determinata ad iscriversi ad un ulteriore corso per Referente Attività Assistenziali con IRECOOP pagando un importo di € 1.000,00 e facendo ricorso al prestito su carta di credito con Agos. Nel 2015, dopo aver partecipato ad un concorso presso l'azienda AUSL di Imola, è stata assunta presso l'ospedale di tale città e da qui trasferita all'ospedale di Ravenna, dovendo così far fronte a molti sacrifici in considerazione della distanza dall'abitazione, fino a quando nel settembre 2017 è riuscita ad ottenere l'assunzione con contratto a tempo indeterminato presso l'AUSL di Imola. In tale periodo, avendo ottenuto dal padre del figlio la messa a disposizione dell'immobile di Meldola, da adibire ad abitazione, la Chifor ha fatto ricorso a finanziamenti per poter arredare



l'appartamento nonché per l'acquisto di un'auto usata per recarsi al lavoro a Imola che nel 2017 ha dovuto sostituire, accedendo un finanziamento con Intesa San Paolo di € 18.000.

Risalgono a tale periodo anche i problemi di salute della madre che si era trasferita in Italia per lavorare come badante e, al contempo, l'aiutava con la cura del figlio. Avendo dovuto cessare il lavoro di badante, la Chifor si è dovuta far carico anche delle spese per le cure mediche e poi il rimpatrio in Romania della madre, ricorrendo così ad ulteriore finanziamento con Italcredi mediante la cessione del quinto dello stipendio. Successivamente, anche per razionalizzare le spese, ha così sottoscritto con Banca Intesa un prestito unico di € 26.000,00 per coprire anche il debito con MasterCard di Agos ed il residuo del prestito di € 18.000,00 erogato per l'acquisto dell'autovettura, ottenendo la liquidità necessaria anche per iscriversi all'Università per realizzare il sogno di laurearsi e migliorare la propria situazione lavorativa, frequentando il secondo anno di Sociologia. Emerge, dunque, come tutti i debiti per finanziamento siano stati assunti per far fronte alle necessità familiari (arredamento della casa, acquisto dell'auto per andare al lavoro, cure mediche e rimpatrio in Romania della madre, frequentazione dei corsi di studi) e contratti con la prospettiva di riuscire a rimborsarli.

In ordine alle ragioni dell'incapacità della Chifor di far fronte alle obbligazioni assunte, è di tutta evidenza, come emerge dalla stessa relazione del gestore dell'O.C.C., che le stesse sono legate all'insufficienza del reddito.

Con riferimento alla valutazione sulla solvibilità della debitrice, non emergono protesti o sofferenze a suo carico; le dichiarazioni fiscali come lavoratrice dipendente sono stante regolarmente predisposte e risultano emesse solo due cartelle (bollo auto 2017 e avviso accertamento anno 2016). Non vi sono atti impugnati dai creditori né atti dispositivi.

La relazione particolareggiata del gestore dell'O.C.C. dott.ssa Carullo attesta, sotto la sua responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati; indica i presumibili costi della procedura (€ 2.500 oltre accessori per compenso OCC e



gestore, € 2.500 per compenso dei legali che assistono la Chifor nella presente procedura e € 300 per spese vive di procedura) e si esprime anche sulla fattibilità e convenienza della proposta di piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nello specifico, la proposta di piano formulata dalla Chifor come modificata in data 23/05/2022, prevede:

- la sospensione della cessione del quinto dello stipendio in essere in favore di Italcredi Spa, con ristrutturazione di tale debito, a seguito dell'omologa del piano;
- la messa a disposizione dei creditori della somma complessiva di € 21.600, mediante 72 rate mensili di € 300 per la durata di 6 anni a decorrere dall'omologa;
- il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati ex art. 2752 comma 3 e 2778 c.c.;
- il pagamento in percentuale nella misura del 23,55% di tutti gli altri creditori chirografari.

Si riporta di seguito il prospetto tabellare della proposta

Creditori e grado di privilegio	Importo del debito in euro	Importo offerto in euro	% di soddisfazione
Spese in prededuzione OCC Romagna e Gestore e spese anticipate + Advisor Legali	5.000,00	5.000,00	100,00%
Agenzia Entrate presso Ag. Riscossione priv. Ex art 2752 c. 3 e 2778 c.c.	1.010,10	1.010,10	100,00%
Regione Emilia-Romagna - taxa autom. 2017 e 2020 privilegiato ex art. 2752 c. 3 e 2778 c.c.	415,64	415,64	100,00%
Intesa San Paolo - chirografo	26.379,58	6.213,57	23,55%
Italcredit - chirografo	19.455,87	4.582,72	23,55%
Findomestic - chirografo	6.312,86	1.486,96	23,55%
Agos spa - chirografo-	7.500,00	1.766,58	23,55%
Creditori e grado di privilegio	Importo del debito in euro	Importo offerto in euro	% di soddisfazione
American Express - chirografo	3.598,96	847,72	23,55%
Agenzia della Riscossione - chirografo	1.123,41	264,61	23,55%
Regione Emilia-Romagna - taxa autom. 2017 e 2020 chirografo	51,36	12,10	23,55%
Totale	70.847,78	21.587,90	



Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che la ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'udienza e di eventuali opposizioni e contestazioni dei creditori.

Va infine osservato, in merito alla modalità di svolgimento dell'udienza, che in considerazione delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del covid-19, l'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020, al comma 4 prevede la possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili (tra le quali rientrano pacificamente anche quelle delle procedure di sovraindebitamento) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza. In relazione agli adempimenti processuali previsti nella procedura in oggetto, può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza in forma cartolare, non essendo necessaria la presenza in udienza della ricorrente, peraltro assistita da legale, e rientrando il Gestore dell'OCC tra i professionisti abilitati al deposito in telematico, mentre i creditori, ove intendano presentare memorie ed osservazioni, sono tenuti a costituirsi mediante un legale.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

Visti gli artt. 83 d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020 e 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento diretta all'omologa del piano del consumatore presentato in data 02-23/05/2022 da **CHIFOR ALEXANDRA** nata a Timisoara (Romania) in data 16/07/1978 (c.f. CHFLND78L56Z129A), residente in Meldola, Via Mazzini 43



FISSA

l'udienza davanti a sé per il giorno 20/07/2022 ore 11,00 disponendone lo svolgimento in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dispone

che a cura dell'O.C.C. la proposta di piano, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., e il presente decreto siano comunicati, almeno 30 giorni prima, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

ASSEGNA

- ai creditori ove intendano presentare osservazioni/opposizioni, termine fino a 5 giorni prima dell'udienza sopra indicata per il deposito di note scritte, contenenti le rispettive richieste e conclusioni;
- alla ricorrente termine fino al giorno prima dell'udienza per eventuale replica
- al Gestore dell'OCC termine fino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico della prova delle comunicazioni del ricorso, dell'allegata relazione e del presente decreto inviate a tutti i creditori

AVVERTE

che ciascuna delle parti potrà presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento istanza di trattazione orale, motivandone le ragioni, manifestando anche l'eventuale consenso alla trattazione da remoto mediante videoconferenza su piattaforma Teams, indicando l'indirizzo email (non p.e.c.) al quale ricevere il link per collegarsi.



Si comunichi alla ricorrente e all'O.C.C.

Così deciso a Forlì il 30 maggio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

